



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

AREA CUSTODIA VIGILANZA

* * * * *

DETERMINAZIONE n. 428/62 del 03/07/2025

OGGETTO: Affidamento a "Oasi per un amico di Perazzolo Roberto & c." di Settimo torinese del servizio di cattura e custodia dei cani randagi ritrovati a Mathi-Approvazione convenzione annuale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno 2025 addì tre del mese di luglio nella sede comunale, il sottoscritto funzionario Responsabile dell'Area Custodia e Vigilanza del Comune di Mathi, ai sensi del combinato disposto dall'art. 165, commi 8 e 9 del D.Lgs. 267/2000, adotta la seguente determinazione: "Affidamento annuale del servizio di cattura e custodia dei cani randagi-Approvazione della bozza di convenzione".

Dato atto:

- che il comune di Mathi non dispone di una struttura idonea a garantire il servizio di cattura e custodia dei cani randagi per cui, in attesa di dare idonea e definitiva soluzione al problema, occorre far ricorso a terzi che dispongono di adeguate strutture;
- che a tal uopo è stata interpellato il canile "Oasi per un amico di Perazzolo Roberto & c. S.r.l" con sede legale in via Tinivella n. 28 a Settimo Torinese-TO- e sede operativa in via Moglio n. 115 a Settimo Torinese-TO-, CAP 10036, partita I.V.A. dichiarata 06669210012, la quale comunicava la propria disponibilità a continuare ad espletare il servizio alle condizioni attuali;
- che la struttura individuata ricade nella competenza dell'Azienda sanitaria locale TO4.
- che nell'ambito del territorio di competenza dell'ASLTO4 nel raggio di 15 chilometri dal territorio mathiese, non vi sono canili autorizzati ad espletare il servizio di cattura, canile sanitario e canile rifugio sul mepa ovvero non vi sono convenzioni consip in atto per tale servizio,
- a mezzo pec con mail del 1 luglio 2025 acclarata al protocollo comunale in data 3 luglio 2025 con n. 4837, l' Azienda sanitaria locale TO4 di Ciriè (TO) esprimeva parere favorevole ad espletare il servizio anzidetto presso la struttura di Settimo Torinese per l'annualità 2025-2026;

Richiamato il codice CIG (Codice identificativo gare) numero B786367B56 assegnato per la fornitura del servizio anzidetto dalla piattaforma contratti pubblici ANAC in data 03 luglio 2025 per l'annualità 2025/2026;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 7/2024 in data 27 dicembre 2024 con il quale si conferisce, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al Signor Dall'Armellina Maurizio, l'incarico per la posizione organizzativa dell'area custodia e

vigilanza, attribuendogli nel contempo compiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 47 del 30.12.2024 – dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2025-2026-2027 e relativi allegati – Esame ed approvazione”

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 2 del 14 gennaio 2025 ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione – anno 2025 – dotazione finanziaria”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 38 del 30 aprile 2024 ad oggetto: “Approvazione del piano integrato di attività ed organizzazione 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni in L. n. 113/2021

Richiamato il D. Lgs 118/2014 come modificato dal D. Lgs 126/2014;

Richiamato l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamato il punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato A/2 D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014);

Richiamato il regolamento di contabilità;

Richiamato lo statuto comunale;

Dato atto che relativamente al presente provvedimento, fatti gli opportuni accertamenti, è emerso:

- a) che non risultano intercorrere relazioni di parentela o affinità tra i titolari, soci o funzionari con rappresentanza esterna della società anzidetta e il sottoscritto titolare di posizione organizzativa;
- b) che non si è a conoscenza che la società anzidetta abbia concluso, a far data dall'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, contratti di lavoro subordinato o autonomo o che, comunque, abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti del comune di Mathi che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nel il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
- c) che la società anzidetta veniva informata sulle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mathi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11 gennaio 2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11 gennaio 2014 ed opportunamente aggiornato sulla base del nuovo CCNL del 21 maggio 2018 e invitata a prenderne opportuna e dettagliata conoscenza e ad osservarne scrupolosamente le disposizioni, con l'avvertenza che il codice è reperibile sul sito istituzionale dell'ente ove è stabilmente pubblicato.

Rilevato che occorre procedere all'affidamento del servizio al canile anzidetto al fine di garantire il servizio alla cittadinanza;

Richiamata ed esaminata la bozza di convenzione che dovrà regolamentare il costituendo rapporto giuridico tra le parti, composta da n. 11 articoli che alla presente determinazione si allega, facendone parte integrante e sostanziale e ritenuto confacente alle esigenze dell'amministrazione e quindi meritevole di approvazione;

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, numero 320, regolamento di polizia veterinaria e sue modifiche ed integrazioni;

Richiamata la Legge della Regione Piemonte numero 34 del 26 luglio 1993 e sue modifiche ed integrazioni, “Tutela e controllo degli animali d’affezione” ed in particolare il Decreto del presidente della Giunta regionale numero 4359 del 11 novembre 1993 con il quale veniva promulgato il regolamento recante criteri per l’attuazione della L.R. (legge regionale) anzidetta;

Richiamate le varie ordinanze ministeriali riguardanti ordinanze contingibili ed urgenti emesse per garantire la tutela ed il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo numero 163/2006;

Richiamato il protocollo numero 28070/DB2002 della Regione Piemonte del 28 ottobre 2010 relativo alle procedure da adottare durante le catture dei cani vaganti da parte degli operatori autorizzati;

Richiamato il Decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 che approva il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali e sue modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, per i motivi esposti in narrativa al canile “Oasi per un amico di Perazzolo Roberto & c. S.r.l” con sede legale in via Tinivella n. 28 a Settimo Torinese-TO- e sede operativa in via Moglio n. 115 a Settimo Torinese-TO-, CAP 10036, partita I.V.A. dichiarata 06669210012, il servizio di cattura e custodia dei cani ritrovati randagi sul territorio del comune di Mathi (TO), per l’annualità 2025-2026 dal 1 luglio 2025 al 30 giugno 2026, alle condizioni previste dalla convenzione che sarà stipulata con l’associazione affidataria impegnando la spesa necessaria quantificata in € 4.054,10 annua I.V.A. compresa per l’annualità anzidetta.
2. DI APPROVARE la bozza di convenzione regolante il costituendo rapporto giuridico tra le parti, composta da numero 11 articoli, che alla presente determinazione si allega, per farne parte integrante e sostanziale.
3. DI DARE ATTO di impegnare la somma predetta sul capitolo 1130/10 avente ad oggetto:” Servizi di cattura e custodia cani randagi” Titolo 1, funzione 3, servizio 1, intervento 3 che sarà predisposto nelle more del bilancio 2025-2026-2027 rispettivamente per € 2027,05 nell’anno 2025 (2° semestre) e per € 2027,05 nell’anno 2026 (1°° semestre).
4. DI DARE ATTO che per la presente determinazione ricorre la fattispecie di cui ai commi 1 e 2 art. 163 del D. lgs. N. 267/2000, dato che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, per cui la spesa verrà effettuata integralmente.

Copia della presente viene trasmessa al responsabile, per l’assunzione del relativo impegno di spesa

**IL RESPONSABILE DELL’AREA
CUSTODIA VIGILANZA**

Firmato Digitalmente

F.to (DALL'ARMELLINA Maurizio)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge

Mathi _____

Il Segretario Comunale
DEL SORDO Dott.ssa Gaetana